


N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti</i>	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
12					
	Documento di identificazione				
13					
	Documento di identificazione				
14					
	Documento di identificazione				
15					
	Documento di identificazione				
16					
	Documento di identificazione				

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_ (*qualifica e ufficio*)  
 \_\_\_\_\_ certifico che le n. \_\_\_\_\_ (*\_\_\_\_\_*) firme, apposte in mia  
 presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

(*timbro e firma*) \_\_\_\_\_




### CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di \_\_\_\_\_

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Il Sindaco \_\_\_\_\_  
 (o il funzionario delegato) (*timbro e firma*) \_\_\_\_\_



<h2>PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE</h2> <p>Iniziativa annunciata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 36 del 13-02-2025</p>	<h3>VIDIMAZIONE</h3> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Bollo         </div> <p>_____, il _____</p> <p>_____  <small>Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale</small></p>
---	--

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

### LEGGE “GUGLIELMO MINERVINI” – QUOTE GENERAZIONALI IN PARLAMENTO, NELLE REGIONI E NEI COMUNI

#### Premesse

L'equilibrio generazionale nelle istituzioni politiche è fondamentale per garantire che tutte le fasce della popolazione abbiano una rappresentanza adeguata e che le politiche pubbliche siano orientate verso le esigenze di tutte le generazioni.

Oggi, le nuove generazioni, che rappresentano una parte significativa della popolazione italiana, sono spesso sottorappresentate sia a livello centrale che locale. La presente proposta di legge mira ad introdurre un sistema di quote generazionali che garantisca una rappresentanza equilibrata nelle istituzioni politiche, al fine di favorire un ricambio sano e sostenibile delle classi politiche e rispondere in modo più equo alle necessità di tutti i cittadini.

#### Articolo 1 - Obiettivo della legge

1.1 La presente legge ha l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle generazioni all'interno delle istituzioni politiche, con particolare attenzione alle fasce più giovani, attraverso l'introduzione di quote generazionali obbligatorie per le elezioni politiche, regionali e comunali.

1.2 L'introduzione delle quote generazionali si prefigge di favorire il ricambio generazionale, di promuovere una politica più inclusiva e di incentivare la partecipazione dei giovani alla vita democratica.

#### Articolo 2 - Definizione di “quota generazionale”

2.1 Per “quota generazionale” si intende la percentuale di rappresentanti appartenenti a ciascuna fascia di età, distribuite nelle diverse sedi istituzionali, con particolare riferimento alle seguenti categorie:

- a) Giovani: persone con età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- b) Adulti: persone con età compresa tra i 36 e i 55 anni;
- c) Anziani: persone con età di 56 anni e oltre.

2.2 La quota di rappresentanza per ciascuna fascia di età sarà stabilita tenendo conto della composizione demografica della popolazione italiana, come risultante dai dati Istat.

#### Articolo 3 - Quote generazionali nelle Elezioni Politiche (Parlamento)

3.1 Nelle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, i partiti politici e i gruppi politici che partecipano alle elezioni dovranno rispettare le seguenti percentuali minime di candidati per ciascuna fascia di età:

- a) Giovani (18-35 anni): almeno il 20% dei candidati;
- b) Adulti (36-55 anni): almeno il 40% dei candidati;
- c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

3.2 In caso di violazione delle quote di cui al comma 1, le liste presentate saranno inammissibili e non potranno partecipare alle elezioni.

#### Articolo 4 - Quote generazionali nelle Elezioni Regionali

4.1 Nelle elezioni per i Consigli Regionali, le liste di candidati dovranno rispettare le seguenti quote generazionali:

- a) Giovani (18-35 anni): almeno il 15% dei candidati;
- b) Adulti (36-55 anni): almeno il 45% dei candidati;
- c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

4.2 Le Regioni che, attraverso le loro leggi elettorali, non rispettano le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla promulgazione della legge.

### Articolo 5 - Quote generazionali nelle Elezioni Comunali

5.1 Nelle elezioni per i Consigli Comunali e per le cariche di Sindaco, i partiti e le coalizioni dovranno rispettare le seguenti quote generazionali:

- a) Giovani (18-35 anni): almeno il 20% dei candidati;
- b) Adulti (36-55 anni): almeno il 50% dei candidati;
- c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

5.2 Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, le percentuali di cui al comma 1 potranno essere ridotte di un terzo, ma dovrà essere comunque garantita una rappresentanza delle diverse fasce generazionali.

### Articolo 6 - Meccanismi di selezione e alternanza

6.1 I partiti, le coalizioni e le liste civiche dovranno garantire l'alternanza tra candidati delle diverse fasce di età all'interno delle proprie liste, in modo da assicurare un'adeguata distribuzione delle generazioni in tutte le posizioni di candidatura.

6.2 Ogni lista elettorale dovrà presentare candidati di età diversa in ogni sezione, e le liste dovranno essere predisposte in modo da favorire la rappresentanza proporzionale di ciascuna fascia di età.

### Articolo 7 - Incentivi per i partiti che rispettano le quote generazionali

7.1 I partiti che rispettano le quote generazionali potranno beneficiare di incentivi economici, tra cui l'accesso a un maggior finanziamento pubblico previsto dalla legge sui partiti politici, e potrà essere previsto un premio di visibilità in occasione della campagna elettorale.

7.2 I partiti dovranno altresì attuare politiche di inclusione dei giovani, quali programmi di formazione politica, tirocini e stage all'interno delle proprie strutture.

### Articolo 8 - Monitoraggio e controllo

8.1 Un Comitato Nazionale per la Parità Generazionale, istituito presso il Ministero dell'Interno, avrà il compito di monitorare l'applicazione delle quote generazionali a livello nazionale, regionale e comunale.

8.2 Il Comitato avrà inoltre il compito di fornire un rapporto annuale sul rispetto delle quote generazionali, fornendo i dati sulle elezioni e sulle candidature presentate da ciascun partito, coalizione o lista.

### Articolo 9 - Entrata in vigore e applicazione

9.1 La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento e sarà applicabile a tutte le elezioni successive.

9.2 Le disposizioni in materia di quote generazionali nelle elezioni comunali entreranno in vigore alle successive elezioni amministrative dopo l'approvazione della legge.

### Articolo 10 - Disposizioni finali

10.1 Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

10.2 Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo adotterà i provvedimenti necessari per la sua attuazione, incluse le modifiche alle leggi elettorali regionali e comunali per garantire la piena attuazione delle quote generazionali.

### Firma dei promotori

La proposta di legge è sottoscritta da un numero sufficiente di cittadini, secondo quanto previsto dalla legge sull'iniziativa popolare, e sarà presentata al Parlamento per la discussione e l'approvazione.

### Conclusioni

La presente proposta di legge intende affrontare un tema cruciale per il futuro della politica italiana, ovvero l'inclusione delle giovani generazioni nelle decisioni politiche a tutti i livelli istituzionali.

Con l'introduzione delle quote generazionali, si intende favorire il ricambio politico, garantendo che le politiche pubbliche rispondano ai bisogni di tutte le fasce di età e che le future sfide sociali ed economiche siano affrontate in modo sostenibile e inclusivo.

*Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità della proposta di legge di iniziativa popolare annunciata nella G.U n.36 del 13-02-2025.*

*Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352. Prestando il Suo consenso, Lei dichiara di aver letto e compreso la presente informativa e autorizza il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate. Titolare del trattamento dei dati è il delegato del Comitato Promotore, che potrà essere contattato al seguente indirizzo di Posta Elettronica: [quotegenerazionali@gmail.com](mailto:quotegenerazionali@gmail.com). Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di accesso di cui all'art. 15 GDPR, ha altresì, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati. Alla richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.*

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti</i>	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
1					
	Documento di identificazione				
2					
	Documento di identificazione				
3					
	Documento di identificazione				
4					
	Documento di identificazione				
5					
	Documento di identificazione				
6					
	Documento di identificazione				
7					
	Documento di identificazione				
8					
	Documento di identificazione				
9					
	Documento di identificazione				
10					
	Documento di identificazione				
11					
	Documento di identificazione				